

ROMA



Protocollo RC n. 9702/18

Deliberazione n. 31

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2018

VERBALE N. 16

Seduta Pubblica del 30 marzo 2018

Presidenza: DE VITO

L'anno 2018, il giorno di venerdì 30 del mese di marzo, alle ore 15,05 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 16 - il Presidente dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Di Biase Michela, Diario Angelo, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto, Marchini Alfio, Mariani Alisia, Meloni Giorgia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Iliaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Tranchina Fabio.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Montella e Tranchina hanno giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Lemmetti Gianni e Meloni Adriano.

(OMISSIS)

42^a Proposta (Dec. G.C. n. 18 del 23 marzo 2018)

Mantenimento, per l'anno 2018, della maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella misura dello 0,8 per mille.

Premesso:

- che l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'articolo 1, comma 702, della L. n. 147/2013 stabilisce che resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo il quale il Comune disciplina con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- che la disciplina della TASI di cui alla L. n. 147/2013 (commi da 639 a 702) è stato oggetto di modifiche significative ad opera prima della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), e poi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017);
- che ai sensi dell'articolo 1, comma 669, della L. n. 147/2013, come sostituito dall'articolo 1, comma 14, lett. b), della L. n. 208/2015, presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- che l'articolo 1, comma 676, della L. n. 147/2013 fissa all'1 per mille l'aliquota base della TASI, con possibilità per il Comune di ridurre detta aliquota fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
- che ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della L. n. 147/2013 nella determinazione dell'aliquota, il Comune deve rispettare in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per i medesimi anni 2014 e 2015 i predetti limiti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a

condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, e successive modificazioni, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

- che Roma Capitale, per gli anni 2014 e 2015 si è avvalsa della possibilità sopra illustrata, come da deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 38 del 23 luglio 2014;
- che, per l'anno 2016, l'articolo 1, comma 28, della L. n. 208/2015 ha previsto, limitatamente agli immobili non esentati dall'IMU e dalla TASI, la possibilità per i Comuni di mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI (massimo 0,8 per mille) nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- che, in conformità con la disposizione legislativa sopra richiamata, Roma Capitale con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 6 del 19 febbraio 2016 ha stabilito di mantenere per l'anno 2016 la maggiorazione della TASI nella stessa misura applicata per l'anno 2015, ossia pari allo 0,8 per mille;
- che, anche per l'anno 2017, l'articolo 1, comma 28, della L. n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. b), della L. n. 232/2016 ha previsto la possibilità per i Comuni di continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione della TASI (massimo 0,8 per mille) confermata per l'anno 2016;
- che Roma Capitale con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 11 del 9 marzo 2017 ha approvato il mantenimento, per l'anno 2017, della maggiorazione TASI nella misura dello 0,8 per mille;

Considerato:

- che l'articolo 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) consente ai Comuni che hanno optato nel 2017 per il mantenimento della maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2016 di continuare a farlo anche nel 2018, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale;
- che il medesimo articolo 1, comma 37, lettera a) della citata Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) estende al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, stabilendo, altresì che, come per il 2017, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI), il contributo di sbarco e le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto;
- che, anche per l'anno 2018, Roma Capitale intende mantenere la predetta maggiorazione della TASI nella misura pari allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dall'IMU e dalla TASI, così da rispettare le incomprimibili esigenze di bilancio, garantendo il mantenimento dei servizi essenziali per la collettività e preservando le esigenze di sviluppo della città;
- che il gettito TASI previsto a seguito del mantenimento della maggiorazione in misura pari allo 0,8 per mille è in linea con le previsioni allocate nel bilancio;

Tenuto conto:

- che ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni devono essere inviate esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201/2011, e successive modificazioni;
- che gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014);

Vista la L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

Vista la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

Vista la L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017);

Vista la L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018);

Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 11 del 9 marzo 2017;

Preso atto che, in data 31 gennaio 2018 il Direttore della Direzione per la Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata.

Il Direttore

F.to: G. Formai";

Che, in data 31 gennaio 2018 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

p. Il Direttore

F.to: G. Formai";

Che, in data 5 febbraio 2018 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

p. Il Ragioniere Generale

F.to F. Vitagliano;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**L'ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA**

per i motivi di cui in narrativa:

- di mantenere, per l'anno 2018, la maggiorazione della TASI di cui di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella misura dello 0,8 per mille;
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e della Finanza, Dipartimento delle politiche fiscali, secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni.

La Segreteria Generale comunica che la Commissione Capitolina Permanente I, nella seduta del 28 marzo 2018, ha espresso parere favorevole.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE invita quindi l'Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l'assistenza dei Segretari dichiara che la proposta risulta approvata con 24 voti favorevoli e 7 contrari.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Stefano, Surni, Terranova, Vivarelli e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri Baglio, Bordoni, De Priamo, Giachetti, Piccolo, Politi e Tempesta.

La presente deliberazione assume il n. 31.

Infine l'Assemblea, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara all'unanimità, con 25 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno votato a favore la Sindaca e i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Stefano, Surni, Terranova, Vivarelli e Zotta.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 5 aprile 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 19 aprile 2018.

Li, 4 aprile 2018

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 15 aprile 2018.

Li, 16 aprile 2018

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to S. Baldino